

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente

**SENTENZA  
NON DEFINITIVA**

nel procedimento portante l'RG n. (OMISSIS)/14 degli affari civili

**SOCIETÀ e GARANTI** **TRA**  
**BANCA** **E** **OPPONENTI**  
**OPPOSTA**

**Oggetto: «Rapporti di conto corrente e altri contratti bancari»**

**CONCLUSIONI**

SOCIETÀ e GARANTI precisavano le conclusioni come da atto di citazione in opposizione; BANCA precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ e GARANTI convenivano in giudizio la BANCA interponendo opposizione avverso il DI (OMISSIS)/14 con il quale a Tribunale di Agrigento aveva ingiunto agli opposenti, la prima quale debitrice principale e i secondi quali garanti, il pagamento, in solido tra loro e in favore della Banca opposta, della somma di Euro 360.403,21, oltre interessi convenzionali di mora e spese, a titolo di saldo debitorio del contratto di apertura di credito in c/c (omissis) stipulato in data 9/4/01.

A sostegno dell'opposizione assumevano, tra le altre cose, che il credito fatto valere in via monitoria era il frutto dell'applicazione al rapporto di c/c *ex adverso* azionato di interessi anatocistici (art. 1283 c.c.) e illegittimamente variati in violazione delle condizioni scolpite dall'art.118 TUB.

Denunciavano, altresì, il conteggio di c.m.s., non espressamente previste, in contrasto con l'art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993, e, comunque, invalide per nullità della causa e/o indeterminatezza dell'oggetto.

Chiedevano, quindi, la revoca del D.I., con il favore delle spese.

La Banca, costituitasi, assumeva l'infondatezza delle argomentazioni spiegate nell'atto di opposizione di cui domandava l'integrale rigetto, il tutto con vittoria delle spese di lite.

La causa, istruita mediante c.t.u. contabile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23/11/2015, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

*Sentenza, Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati, 16 febbraio 2016, n. 264*

2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere va - anzitutto - rigettato il motivo con cui gli opposenti si dolgono della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito.

È sufficiente evidenziare al riguardo che il c/c è stato acceso il 9/4/01, dopo quindi l'adeguamento della banca alla delibera CICR del 2000, tanto che nel contratto, a pagina 8, è assicurata pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito; il che, per costante giurisprudenza, esclude possa essere configurato come illegittimo il fenomeno anatocistico.

Va parimenti respinto l'ulteriore rilievo con cui gli opposenti contestano l'illegittima applicazione della clausola di cms.

Questa è stata definita come il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma.

Considerato che il termine commissione di massimo scoperto non è, per la sua vaghezza, riconducibile ad una univoca fattispecie giuridica, l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in difetto l'addebito delle commissioni si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale, ciò, peraltro, in chiara violazione del disposto di cui all' art. 1346 c.c., in quanto una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (Trib. Verbania, sent. n. 257/2013).

Venendo al caso di specie, la commissione di massimo scoperto andrà, senz'altro, inclusa nel calcolo del saldo del c/c (OMISSIS) siccome la clausola che le ospita, in assolvimento dei sopra evidenziati obblighi di determinatezza, indica la percentuale applicata al conto (0,125 % in caso di scoperto entro fido 0,250% in caso di scoperto oltre fido), la base di calcolo (il massimo scoperto del periodo) e la periodicità dell'addebito (trimestrale).

Residua, a questo punto, l'esame della questione relativa alla legittimità o meno dello *ius variandi* esercitato dalla banca sui tassi applicati.

Sul punto la c.t.u., del dott.(OMISSIS) non appare in grado di superare con sufficiente attendibilità le censure sollevate dal consulente tecnico della banca.

Riservata al proseguo ogni decisione sulla legittimità o meno della variazione effettuata dall'istituto, a partire dal 30/9/14, del tasso di interesse convenzionale a debito (8% in caso di mancato superamento del fido e 11,5% in caso di superamento del fido), deve senz'altro censurarsi la scelta del consulente di applicare, a partire da tale periodo, il tasso sostitutivo ex art. 117 tub; detto saggio è infatti previsto per la diversa ipotesi - come detto affatto ricorrente nella specie - di mancata pattuizione del tutto di interessi.

La causa andrà pertanto rimessa sul ruolo ai fini della rinnovazione delle operazioni peritali sul punto.

3. La statuizione sulle spese va necessariamente riservata alla decisione terminativa del giudizio,

## PQM

*Sentenza, Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati, 16 febbraio 2016, n. 264*

Il Tribunale di Agrigento, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:

rigetta le domande di accertamento della nullità delle clausole di determinazione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in relazione al contratto di c/c n. omissis;

rimette la causa sul proprio ruolo istruttorio con separata ordinanza; spese alla definitiva.

Agrigento, 16/02/2016

**il Giudice  
Dott. Andrea Illuminati**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS